

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 maggio 2002

Tariffe minime per le attivita' di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Reggio Emilia

Vista la legge n. 628/1961, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al "Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro";

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994, che attribuisce all'ufficio provinciale del lavoro e della M.O. - ora Direzione provinciale del lavoro - le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime sui lavori di facchinaggio, esercitate precedentemente dalla Commissione provinciale per la disciplina dei lavori sul facchinaggio di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407/1955;

Rilevato che la validita' delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio - rideterminate col proprio decreto n. 2/1999 del 27 gennaio 1999 e per la durata di un anno a decorrere dal 1 febbraio 1999 - e' scaduta;

Considerati i seguenti indicatori economici:

1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini degli adeguamenti retributivi dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per gli anni 1999, 2000 e 2001;

2) il tasso di inflazione programmato per il 2002;

3) l'incremento del costo previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001 e della cessazione del regime transitorio previsto dall'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30 del 28 febbraio 1991;

4) l'incremento degli oneri fiscali derivanti dalla cessazione del regime transitorio introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 137 del 10 aprile 1998;

5) gli incrementi del costo del lavoro derivanti dall'applicazione della legge n. 142/2001;

In vista del prossimo riesame sia delle operazioni di facchinaggio, secondo l'assetto organizzativo aziendale, che delle tariffe, da determinare attraverso l'analisi su campione dei costi aziendali effettivamente sostenuti in relazione alle correnti modalita';

Valutata la proposta, fatta dalle forze sociali dell'Osservatorio provinciale facchinaggio, di determinare la tariffa oraria, sulla base degli indicatori economici con allineamento alla tariffa delle province limitrofe, e la tariffa al quintalato sulla base dei primi 2 indicatori economici menzionati;

Decreta:

Le tariffe minime per le attivita' di facchinaggio, misurabili al quintalato, vengono rideterminate nella provincia di Reggio Emilia, aumentando il valore di quelle di cui al decreto direttoriale n. 2/1999 del 27 gennaio 1999, secondo il tasso di inflazione reale per gli anni 1999, 2000 e 2001 (8,14%) e secondo il tasso di inflazione programmata limitatamente ai primi 5 mesi dell'anno 2002 (0,50%). La tariffa oraria, di cui al precedente decreto sopra richiamato, con riferimento alla valutazione comparata dei 5 indicatori economici richiamati in premessa e tenuto conto degli attuali valori tariffari vigenti nelle province limitrofe, passa da 13,42 euro (L. 26.000 in base al decreto n. 2/1999) a 15,55 euro.

Il nuovo tariffario, che e' parte integrante del presente decreto, avra' effetto dal 1 giugno 2002 e per la durata di 6 mesi, in vista della sua prossima rideterminazione, da fare secondo i criteri richiamati in premessa.

Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Reggio Emilia, 14 maggio 2002

Il direttore provinciale: Giorgini

Allegato

PARTE COMUNE A TUTTI I LAVORATORI DI FACCHINAGGIO

1. Per i lavori per i quali non sia possibile fare riferimento al peso e/o al numero degli oggetti da movimentare, si stabilisce una tariffa oraria di 14,51 euro per lavoratore con impegno minimo di 4 ore al mattino e di 2 ore per la fascia oraria pomeridiana, salvo diversa pattuizione fra le parti. Sono esclusi i traslochi, per i quali si rimanda alla trattativa diretta.
2. Lavoro notturno e festivo: il lavoro notturno che si svolge dalle ore 22 alle ore 6 va compensato con una maggiorazione del 25%; il lavoro domenicale diurno va compensato con una maggiorazione del 100%, mentre il lavoro domenicale notturno va compensato con una maggiorazione del 125%; il lavoro che si svolge nelle feste nazionali riconosciute dalla legge va compensato con una maggiorazione del 50%.
3. Indennita' di attesa: se il periodo, che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero dal momento successivo di presenza sul luogo di lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio, e' superiore ai 30 minuti non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una indennita' pari 15,55 euro per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa.
4. Le tariffe per i lavori di facchinaggio sono comprensive dei contributi, assicurativi, previdenziali e mutualistici. Al pagamento di questi contributi sono tenute esclusivamente le carovane, le cooperative ed i facchini liberi esercenti.
5. Per i lavori di facchinaggio non compresi nel presente tariffario, le tariffe sono da convenirsi' fra le parti, avendo cura di fare riferimento alle voci che hanno maggiore affinita'.
6. I danni verso il committente o verso terzi sono a carico delle cooperative o carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti, quando sono causati da loro colpa.

Nuovo tariffario delle operazioni di facchinaggio
per la provincia di Reggio Emilia
(ex art. 4 D.P.R. n. 342/1994)
In vigore dal 2 maggio 2002

Voci	Euro
carni fresche, compresa sistemazione in frigo con l'ausilio o senza mezzo meccanico (a q.le)	Euro 1,47
carni fresche, compreso stivaggio, con l'ausilio o senza mezzo meccanico (a q.le)	Euro 1,28
carni in casse o tele, compresa sistemazione in frigo, stivaggio e disstivaggio (a q.le)	Euro 0,92
carne congelata con osso (a q.le)	Euro 1,14
carne congelata in cartone (a q.le)	Euro 0,51
carne congelata pallettizzata (a bancale)	Euro 3,17
formaggi in forme o cestelli, con pesatura, compreso stivaggio (a q.le)	Euro 0,68
agrumi e frutta alla rinfusa da incestinare (a q.le)	Euro 1,11
frutta e verdura in ceste o casse (a q.le)	Euro 0,65
frutta e verdura in ceste o casse, con stivaggio in frigorifero (a q.le)	Euro 0,68
gesso, cemento e calcio, graniglia alla rinfusa per marmette (a q.le)	Euro 0,36
ghisa in pani (a q.le)	Euro 0,46
grassi combustibili in fusti (a q.le)	Euro 0,46
legnami in tavolette o travette (a q.le)	Euro 1,11
merce confezionata in scatole o in pacchetti fino a 25 kg (a q.le)	Euro 0,82
merce in genere insaccata in sacchi da 50 kg (a q.le)	Euro 0,46
merce in genere insaccata in sacchi da 25 kg (a q.le)	Euro 0,55
piastrelle per pavimenti e rivestimenti (a q.le)	Euro 0,65
rottami di ferro e rottami vari (a q.le)	Euro 0,55
sughero in balle (a q.le)	Euro 1,01
trattori: carico con ancoraggio su carri leggeri fino a 75 cv (l'uno)	Euro 6,39
trattori: carico con ancoraggio su carri pesanti oltre 75 cv (l'uno)	Euro 9,18
trattori: scarico con disancoraggio su carri leggeri fino a 75 cv (l'uno)	Euro 3,60
trattori: scarico con disancoraggio su carri pesanti oltre	

Facchinaggio generico: s'intende ogni e qualsiasi voce non prevista nei tariffario e lasciata alla libera contrattazione delle parti, cosi' come la fornitura di attrezzature e mezzi d'opera (tipo: mezzi trasportatori, transpallet, carrelli elevatori, ecc.) saranno da concordarsi di volta in volta tra le parti, in base al tempo di utilizzo e le caratteristiche richieste.

Lavori complementari:

Voci	Euro
insaccatura con pala (a q.le)	Euro 0,58
legatura ed egalizzazione (a q.le)	Euro 0,15
legatura (a q.le)	Euro 0,08
insaccatura con altri sistemi (a q.le)	Euro 0,36
Stivaggio e disistivaggio:	
delle merci con sacchi, ceste, su veicoli od automezzi (a q.le)	Euro 0,19